Rödl & Partner



PRESENTI NEL MONDO

CERTIFICATI BIANCHI
Titoli di efficienza energetica a portata di mano
VIII Conferenza FIRE

ROMA, 10 APRILE 2019

AVV. ANNA MARIA DESIDERÁ

© Rödl & Partner



I servizi della divisione *energy & real estate*

Energy Litigation and Arbitration

Assistenza avanti alle giurisdizioni amministrative e ordinarie, per questioni di diritto dell'energia, urbanistico ed edilizio, dell'ambiente, nonché in sede arbitrale

Investigations and Regulatory Compliance

Consulenza su questioni regolatorie e relative all'ottenimento di incentivi statali e europei, assistenza nei procedimenti con enti pubblici e in tema di *compliance,* 231, privacy

Energy Finance

Consulenza per l'ottenimento di finanziamenti statali ed europei, strutturazione di PPP e finanziamenti agevolati tramite strutture europee e banche private

Energy Efficiency

Consulenza ad enti pubblici e privati in progetti di efficienza energetica, redazione di contratti EPC, consulenza nelle procedure ad evidenza pubblica e per lex specialis

© Rödl & Partner

I servizi della divisione *energy & real estate*

Power Generation and Transmission

Sviluppo di progetti infrastrutture energetiche, contrattualistica di progetto, attività di Due Diligence, accesso alle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas

Mergers and Acquisitions

Compravendita di progetti, di impianti e infrastrutture e di partecipazioni societarie

Infrastructure and Project Finance

Project financing, leasing o mezzi alternativi di finanziamento, redazione di contratti di facilitazione finanziaria, assistenza a fondi di investimento, banche ed investitori

Trading and Capital Markets

Trading energetico sulle borse dell'energia, negoziazioni OTC, contrattualistica per trading fisico e virtuale

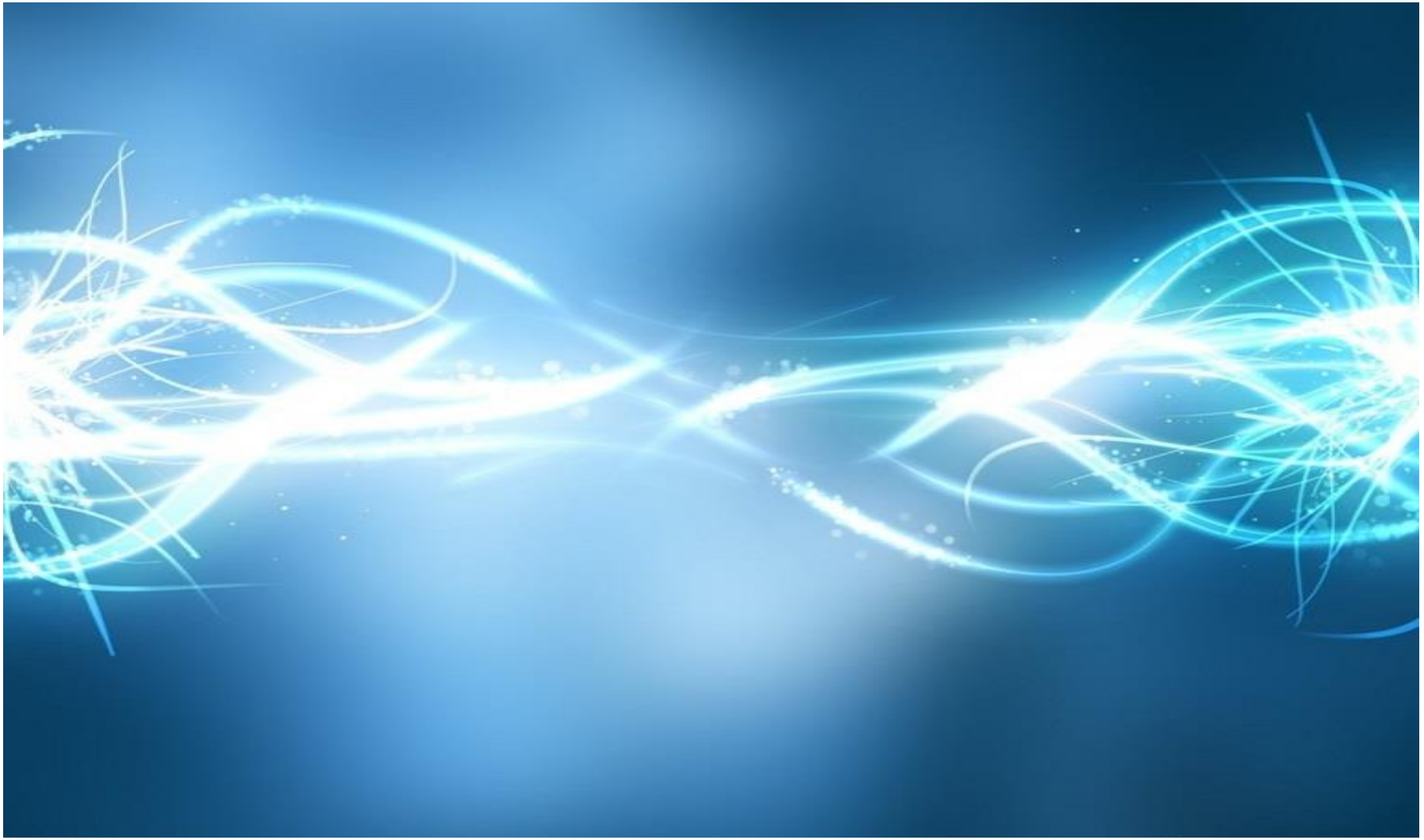
© Rödl & Partner

I servizi nel settore dell'efficienza energetica

- Attività di assistenza e consulenza per il settore privato e pubblico
- Contrattualistica connessa a progetti di efficientamento energetico
- Strutturazione di progetti dal punto di legale e fiscale, M&A
- Ottenimento di fondi pubblici per progetti di efficientamento energetico
- Internazionalizzazione delle imprese
- Gestione dei rapporti con il GSE, in fase precontenziosa e contenziosa
- Attività di docenza

© Rödl & Partner

EFFICIENZA ENERGETICA = FONTE DI ENERGIA

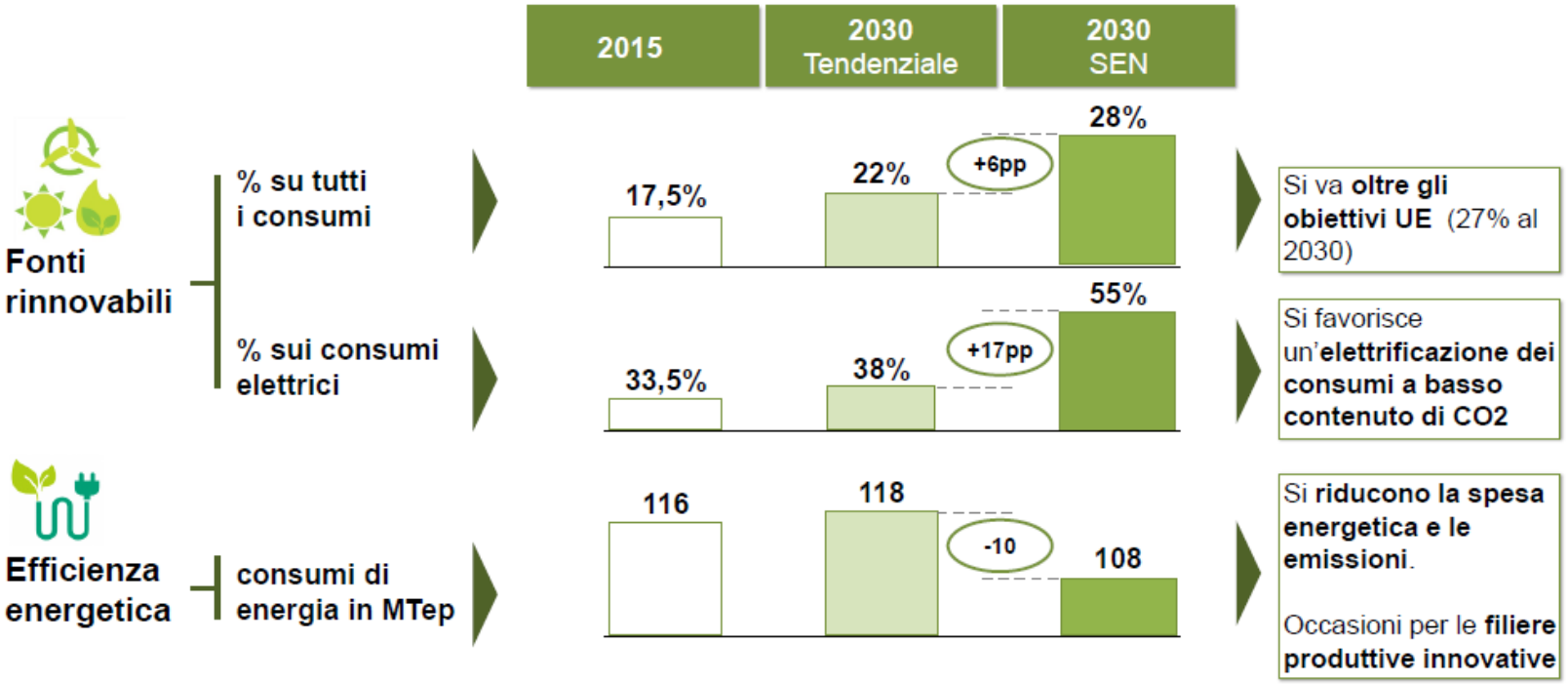


HTTP://SOSTENIBILITADELCASTORO.ALTERVISTA.ORG/CHE-COSE-LENERGIA/

© Rödl & Partner

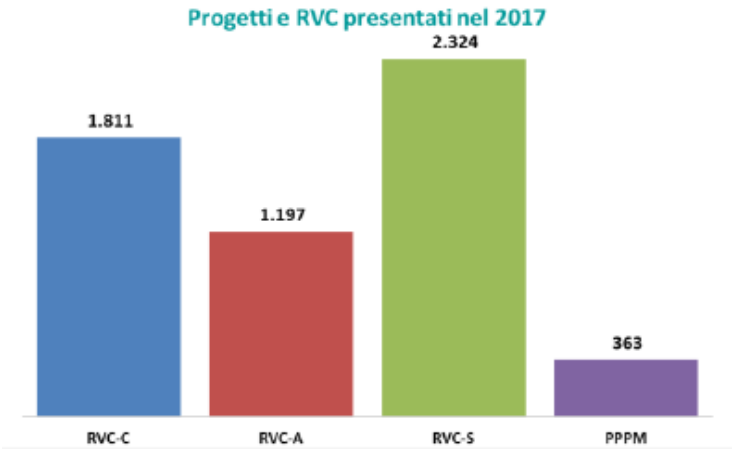
Strategia energetica nazionale

Fonti rinnovabili ed efficienza energetica: più investimenti per una crescita sostenibile



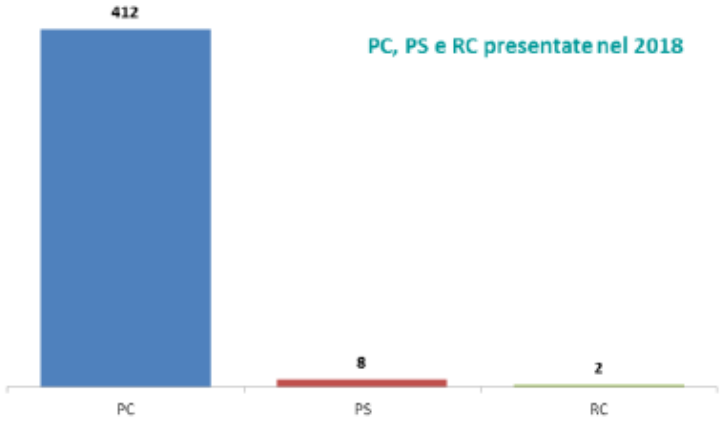
© Rödl & Partner

Progetti presentati: 2016, 2017 e 2018 a confronto



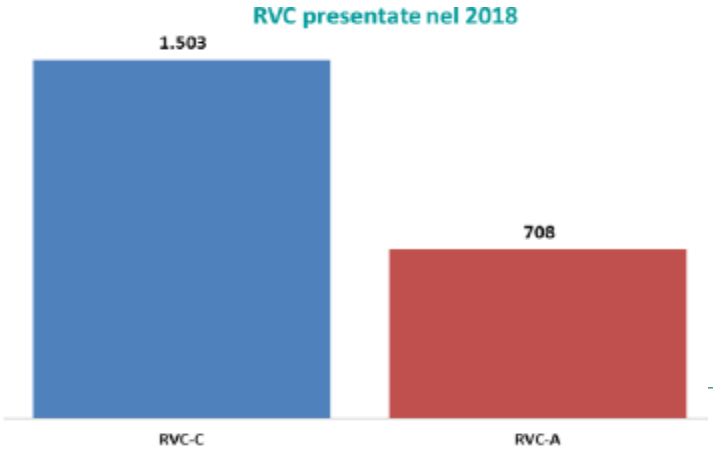
Nel 2017 sono state presentate **5.695 richieste,** di cui **5.332 Richieste di Verifica e Certificazioni (RVC),** relative sia a nuovi progetti sia a rendicontazioni successive, e **363 Proposte di Progetto e di Programma di Misura (PPPM)**

NB -> - 54% rispetto al 2016, in cui le **richieste** (RVC e PPPM) sono state **12.524.**



Nel 2018, relativamente al D.M. 28.12.2012, sono state presentate **2.211 richieste**, di cui **1.503 RVC-C** e **708 RVC-A**

NB -> - 61 % rispetto al 2017



© Rödl & Partner

D.M. 11 gennaio 2017 – cd. Nuovo Decreto CB o Nuove Linee Guida

Il Nuovo Decreto CB dà attuazione a Dir 2012/27/UE e D.Lgs n. 102/2014 ed in particolare:

Introduce **misure volte a favorire l'adempimento degli obblighi previsti**

AGGIORNA le **disposizioni in materia di controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti** ammessi al meccanismo dei CB ed **IL RELATIVO REGIME SANZIONATORIO**.

Introduce **misure per potenziare l'efficacia complessiva** del meccanismo dei CB

Definisce la **metodologia di valutazione e certificazione** dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei CB

Stabilisce le **nuove Linee Guida** per la preparazione, esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei CB

Il D.M. 11.01.2017 è stato modificato dal D.M. 10.05.2018

© Rödl & Partner

Procedura di valutazione: prima e dopo il Nuovo Decreto CB

Linee Guida EEN 9/11	D.M. 11.01.2017
Metodi di valutazione dei risparmi (Art. 3): - standardizzata; - analitica; - a consuntivo	Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi (Art. 9): - a consuntivo; - standardizzato
Non disciplinato 	**Entro 30 giorni** dal ricevimento della domanda il GSE avvia il procedimento di valutazione e nomina responsabile del procedimento (Art. 7)
Entro 60 giorni dalla ricezione della RVC e completati con esito positivo i controlli documentali e a campione di cui all'art. 14, viene certificata la corrispondente quota di risparmio netto integrale riconosciuta (Art. 16)	Il GSE comunica l'esito della valutazione tecnico-economica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative RVC-C o RVC-S, **entro 90 giorni** dalla ricezione delle stesse (Art. 7) In caso di esito negativo: comunicazione motivi ostativi ex art. 10 bis L n. 241/90
Richiesta di informazioni aggiuntive o necessità di approfondimenti da parte del GSE (Art. 16): il termine di 60 giorni viene sospeso fino alla ricezione e il GSE ha **90 giorni** da tale data per concludere il procedimento	Richiesta di informazioni aggiuntive o integrazioni documentali da parte del GSE (Art. 7): - il proponente ha **30 giorni** per l'integrazione; - Il GSE ha **60 giorni** dalla ricezione delle integrazioni per concludere il procedimento.

© Rödl & Partner

Art. 42 D.Lgs 28/2011 – I parte – Controlli

1. «***L'erogazione di incentivi*** *nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE,* ***è subordinata alla verifica*** *dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza.* ***La verifica****, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE,* ***è effettuata*** *attraverso il* ***controllo della documentazione trasmessa****, nonchè con* ***controlli a campione sugli impianti****. I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica.*
2. *Restano ferme le competenze in tema di* ***controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete****. Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalità stabilite ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla provenienza e tracciabilità di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.»*

© Rödl & Partner

Art. 14 Linee Guida EEN 9/11 e art. 14 D.M 28.12.2012 – L'attività di verifica

Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della **corretta esecuzione tecnica ed amministrativa** dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi.

VERIFICA A CAMPIONE

- regolare esecuzione
- conformità al progetto approvato, alle linee guida e alle disposizioni in vigore alla presentazione del progetto;
- completezza e regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nelle schede tecniche.

Possono essere eseguiti

SOPRALLUOGHI

durante la realizzazione del progetto stesso o comunque durante la sua vita utile

Programma annuale verifiche con costi e riepilogo annuale attività.

Controlli in situ progetti > 3.000 tep/annui.

Se **rilevate modalità di esecuzione non regolari o non conformi** al progetto,

che incidono sulla quantificazione o l'erogazione degli incentivi,

il GSE dispone **l'annullamento dei certificati imputabili all'irregolarità riscontrata + sanzioni**.

Obbligo di conservare – per tutta la durata della vita tecnica – **DOCUMENTAZIONE IDONEA** a consentire il riscontro di quanto dichiarato e il rispetto disposizioni regolatorie

© Rödl & Partner

Art. 12 Nuovo Decreto CB - L'attività di verifica

Attività di controllo sugli interventi di efficienza energetica da parte del GSE

Finalizzata all'accertamento della correttezza dell'esecuzione tecnica e amministrativa dei progetti per i quali è stato richiesto o concesso l'accesso agli incentivi (infatti i controlli possono essere svolti durante l'intero periodo della vita utile dell'intervento)

VERIFICHE DOCUMENTALI

ISPEZIONI E SOPRALLUOGHI *IN SITU*

In particolare, **verifica**

a) Sussistenza e permanenza dei presupposti e dei requisiti **originali** per il riconosci-mento e il manteni-mento degli incentivi

b) Conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data di **presentazione** del progetto

c) Congruenza tra l'incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall'intervento effettuato

d) Completezza e regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e della normativa al momento dell'approvazione del progetto

© Rödl & Partner

Art. 12 - Procedimento di verifica

Soggetti preposti:
GSE con supporto tecnico di **ENEA, RSE** e dei **soggetti terzi** dotati di idonee competenze specialistiche.
Il gruppo di verifica è dotato di adeguata preparazione tecnica ed esperienza, opera con indipendenza e autonomia di giudizio e nell'esercizio della propria attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale; è tenuto alla riservatezza sulle informazioni acquisite.

Preventivamente, sottoposizione annuale al MiSE per approvazione:

- del piano delle verifiche e dei relativi costi;
- del riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e al loro esito.

Comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo

- Fatti salvi i controlli senza preavviso;
- Necessità di un preavviso minimo di due settimane.

→ Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7)

N.B.: Rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., infatti:

- Principio di trasparenza;
- Equità nei confronti degli operatori;
- Contraddittorio con soggetto titolare del progetto e con soggetto proponente (se diverso).

N.B.: Le verifiche del GSE e degli altri soggetti preposti non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuibili alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne responsabili. Tuttavia, se tali soggetti rilevano violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

© Rödl & Partner

Art. 12 - Procedimento di verifica

Soggetti preposti:
GSE con supporto tecnico di **ENEA, RSE** e dei **soggetti terzi** dotati di idonee competenze specialistiche.

Avvio attività di controllo

- possibilità di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi;
 N.B.: nel caso in cui vi siano certificazioni di parte terza indipendente su tali caratteristiche, le ulteriori operazioni sono a carico del GSE
- In caso di sopralluogo, possibilità di richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile, nonché effettuare rilievi fotografici, purché strettamente connessi alle esigenze di controllo; redazione di un processo verbale e rilascio di una sua copia;
- Diritto del soggetto titolare del progetto e del proponente di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati; obbligo per il GSE di valutazione

Conclusione del procedimento di controllo

- Termine di 180 giorni, salvi i casi di maggiore complessità;
- Adozione di un atto espresso e motivato che tenga conto:
 - delle risultanze raccolte nel corso del controllo;
 - delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

N.B.: Rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., infatti:

Principio di non aggravamento del procedimento (art. 1, co. 2)

Diritti dei partecipanti al procedimento (art. 10)

Conclusione del procedimento (art. 2)
N.B.: La conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento è il risarcimento del danno (art. *2 bis*).

Motivazione del provvedimento (art. 3)

© Rödl & Partner

Art. 12, co. 13 e 14 - Violazioni rilevanti

Violazioni rilevanti (art. 42, comma 3 D.Lgs. n. 28/2011)

Violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua, in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi

Presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi

Indisponibilità della documentazione da conservare obbligatoriamente nel caso in cui ne sia già stata accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attività di controllo

Comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica (compreso il diniego di accesso alle strutture e alla documentazione, purché strettamente connessa all'attività di controllo)

Alterazione della configurazione dell'intervento non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi

Utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati

Inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti in esito all'attività di controllo

- **Rigetto dell'istanza / decadenza dagli incentivi;**
- **Recupero delle somme già erogate.**

© Rödl & Partner

Art. 12, co. 15 e 16 - Altre violazioni

Violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi

- **Rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate;**
- **Recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell'equivalente valore monetario.**

Non verificabilità o non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei Certificati bianchi richiesti ed emessi

- **Ricalcolo dei Certificati Bianchi sulla base di stime cautelative (motivazione);**
- **Imposizione di specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire per le successive rendicontazioni dei risparmi.**

© Rödl & Partner

Esiti delle attività di verifica 2017/19: annullamento d'ufficio e/o attività di controllo ex art. 12 Nuovo Decreto CB – casi pratici

	Annullamento d'ufficio L. 241/1990	**Decadenza dagli incentivi D.M. 11.01.2017**
Tipo di procedimento	Annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell'allegato A presentate da ….	Attività di controllo ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 3 del D.M. 11.01.2017, per i progetti di riduzione dei consumi di energia primaria identificati dai codici di cui all'allegato A il cui Soggetto Proponente è ... Comunicazione di esito
Oggetto della Verifica	- Documentazione - Dimensione del progetto - Requisiti schede tecniche (RVC)	- Documentazione - Numero di UFR oggetto degli interventi - Data di prima attivazione
Contraddittorio	Solitamente **10 giorni** per presentare i documenti richiesti e osservazioni dalla c.a.p.	Solitamente **30 giorni** per presentare i documenti richiesti e le osservazioni dalla c.a.p.
Motivazioni	*« La L. n. 241/1990 prevede che,* ***nei casi come quello in esame,*** *l'amministrazione competente possa assumere determinazioni* ***in autotutela a difesa del primario e prevalente interesse pubblico*** **[…]** ***al corretto riconoscimento di vantaggi economici previsti per l'attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi […]*** ***Dalla analisi della documentazione e delle osservazioni le RVC … NON RISULTANO CONFORMI ALLE PREVISIONI DI CUI AL DM 28.12.2012 in quanto … le irregolarità afferiscono la EFFETTIVA REALIZZAZIONE degli interventi … COMUNICA l'annullamento dell'accoglimento delle rvc***	La **presentazione di documentazione non idonea** a consentire il riscontro di quanto dichiarato in fase di accesso all'incentivo (nonché l'effettivo rispetto dei requisiti previsti dalle schede tecniche) **costituisce violazione rilevante ai sensi dell'art. 12, comma 14, lettera c) del D.M. 11.01.2017** (comportamento ostativo ed omissivo nel diniego di accesso anche alla documentazione) **e violazione degli artt. 14.2 e 14.3 LLGG** …. il GSE **COMUNICA** per i progetti …la **decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi (TEE) e il recupero di quanto già erogato**. … il GSE si riserva di **segnalare le violazioni riscontrate alle Autorità competenti.**

Art. 42 D.Lgs 28/2011- II parte – Sanzioni

«3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. [omissis]

3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la ***non rispondenza*** *del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità* ***non derivino da discordanze*** *tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il* ***rigetto dell'istanza di rendicontazione*** *o* ***l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli****, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.*

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, ***gli effetti del rigetto*** *dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria,* ***decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione*** *oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi.* ***Gli effetti dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica****. Per entrambe le fattispecie indicate* ***sono fatte salve le rendicontazioni già approvate*** *relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.»*

© Rödl & Partner

Grazie per l'attenzione!



Anna Maria Desiderà
Avvocato
Associate Partner
Rödl & Partner Padova

Via Francesco Rismondo, 2/E
35131 Padova
Tel.: +39 (049) 80 46 911
Fax: +39 (049) 80 46 920
e-mail: anna-maria.desidera@roedl.it



"Ogni singola persona conta", per i Castellers come per noi.

Le "torri umane" simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi.

"Força, Equilibri, Valor i Seny" (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, dal maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell'antica tradizione delle "torri umane". L'associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.

© Rödl & Partner